Successioni e investimenti finanziari

Il ruolo di intermediari e dei professionisti

GLI STRUMENTI FINANZIARI ACCENTRATI PRESSO MONTE TITOLI (Euronext Securities SpA)

Olivia M. Zonca

BNP PARIBAS

16 NOVEMBRE 2023

Classification : Internal

Agenda

- Trasferimento di titoli per successione: i riflessi sulla tassazione del capital gain
- Impatti sul regime amministrato e gestito

Trasferimento di titoli per successione: i riflessi sulla tassazione del capital gain

Classification : Internal

Trasferimento di titoli per successione: i riflessi sulla tassazione del capital gain

L'acquisto di titoli per successione (o donazione) non costituisce presupposto impositivo ai fini della tassazione del capital gain. Infatti assumono rilievo le plusvalenze realizzate mediante *cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli*. (cfr. articolo 67 del TUIR)

L'acquisizione di titoli per successione non è imponibile ai fini del capital gain

Per effetto dell'articolo 67 del TUIR

Trasferimento di titoli per successione: il costo di acquisto dei titoli ereditati

- L'art. 68, comma 6 del DPR 917/86 stabilisce che, in caso di successione, si assume come costo (ai fini del capital gain) il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione nonché, per i titoli esenti (titoli di Stato ed assimilati) da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione determinabile in base ai criteri di cui all'art. 9 del medesimo DPR 917/86.
- Ai sensi dell'articolo 9 citato, per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani ed esteri il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese, intendendosi il periodo che va dal giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente.

Classification : Internal

Trasferimento di titoli per successione: il costo di acquisto dei titoli ereditati

- Il costo da prendere in considerazione, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 68 comma 7 del Tuir, dovrebbe essere il cosiddetto "supersecco" e cioè quello assunto ai fini dell'imposta di successione al netto degli eventuali ratei maturati.
- Qualora i titoli siano stati dichiarati ai fini dell'imposta sulle successioni, ancorché l'imposta non sia poi in concreto dovuta, in quanto la quota spettante a ciascun beneficiario non supera gli importi minimi previsti per l'applicazione della stessa (es. franchigia di 1 milione di euro per coniuge e discendenti diretti) resta fermo che <u>si deve assumere come costo di acquisto quello dichiarato a detti fini</u> (Cfr. Risoluzione ministeriale n. 120/E del 24/7/01).

Classification : Internal

Criteri di valutazione ai fini dell'imposta di successione

Bene	Criterio di valutazione (art. 16 d.lgs. 346/1990)
Titoli quotati	Media dei prezzi di compenso o prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi e degli interessi successivamente maturati
Azioni non quotate, quote di società ed enti non azionari e partecipazioni in società di persone e assimilate	Situazione patrimoniale della società alla data del decesso, in proporzione alla quota spettante, così come risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dell'ultimo inventario. Se la socità non ha l'obbligo di redazione del bilancio o inventario, le azioni o quote sono valutate in base al valore dei beni e dei diritti, al netto delle passività deducibili e documentate e dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato. E' escluso l'avviamento.
Obbligazioni e altri titoli	Sulla base dei titoli quotati con analoghe caratteristiche o, in mancanza, in base a elementi certi.
Quote di partecipazione in OICR	Secondo il valore risultante dalle pubblicazioni o dai prospetti redatti a norma di legge o di regolamento (NAV), al netto della percentuale di attivo riferibile a titoli di Stato nel patrimonio del fondo alla data del decesso.

Classification : Internal

Trasferimento di titoli per successione: i riflessi sulla tassazione del capital gain

- Qualora i titoli siano stati dichiarati ai fini dell'imposta sulle successioni, ancorché l'imposta non sia poi in concreto dovuta, in quanto la quota spettante a ciascun beneficiario non supera gli importi minimi previsti per l'applicazione della stessa (es. franchigia di 1 milione di euro per coniuge e discendenti diretti) resta fermo che si deve assumere come costo di acquisto quello dichiarato a detti fini.
- Gli stessi criteri di valorizzazione del costo di acquisto si ritiene tornino applicabili anche nell'ipotesi in cui l'erede non abbia nemmeno presentato la dichiarazione di successione non ricorrendone i presupposti (quindi media dell'ultimo trimestre per i titoli negoziati nei mercati regolamentati).
- Si ricorda che ai sensi dell'art. 28, comma 7 del D.lgs 346/90 non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro, e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Ai fini del computo della franchigia non rilevano i titoli esenti (titoli di Stato ecc.).
- Qualora i titoli esenti siano indicati nella dichiarazione di successione, pur non essendo assoggettati ad imposta, deve comunque essere assunto come costo di acquisto il valore normale di detti titoli, a nulla rilevando l'eventuale più alto valore dichiarato.

Classification : Internal

Trasferimento di titoli per successione: i riflessi sulla tassazione del capital gain

- Per espressa disposizione normativa, il costo di acquisto dei titoli ereditati o donati va aumentato dell'eventuale imposta di successione o donazione. Ai fini dell'imputazione dell'imposta ai singoli titoli è necessario far riferimento ad un criterio proporzionale in base al valore dei medesimi titoli rispetto al totale dell'asse ereditario o dei beni donati.
- Ai fini dell'applicazione del regime amministrato, il trasferimento di titoli fra depositi diversamente intestati viene considerato cessione a titolo oneroso, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione (art. 6, comma 6, del D.lgs 461/97). Al fine di evitare l'applicazione del capital gain la banca dovrà pertanto acquisire dal cliente la documentazione che attesti la natura non onerosa del trasferimento.
- Nel caso di successione tale documentazione dovrà comunque essere acquisita dalla banca per poter dare esecuzione al trasferimento; nel caso di donazione appare sufficiente una dichiarazione del donante che attesti, sotto la propria responsabilità, la natura non onerosa dell'operazione sottostante.

Classification : Internal

Trasferimento di titoli per successione: i riflessi sulla tassazione del capital gain

- Nessuna particolare deroga è invece prevista ai fini dell'imposta sostitutiva sugli interessi da titoli di Stato ed obbligazioni stabilita dal D.lgs 239/96. Pertanto, a fronte di un trasferimento da un deposito titoli all'altro, ancorchè derivante da successione o donazione, la banca è comunque tenuta ad effettuare le previste movimentazioni del conto unico ed i connessi addebiti/accrediti alla clientela dell'imposta sui ratei maturati al momento del trasferimento.

Classification : Internal

Trasferimento di titoli per successione: effetti sul regime del risparmio amministrato

Nella già citata Risoluzione n. 120/E del 24/7/01, l'Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti sul comportamento che gli intermediari dovevano tenere in occasione di una successione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

- Regime amministrato:

  - il trasferimento fra dossier titoli diversamente intestati non costituisce presupposto impositivo se il trasferimento avviene per effetto di successione o donazione.

Può costituire un problema la tassazione degli eventuali capital gain realizzatisi nel periodo intercorrente fra il decesso del titolare ed il momento in cui l'intermediario ha conoscenza dell'apertura della successione.

Classification : Internal

Trasferimento di titoli per successione: punti di attenzione

Il costo di acquisto non è quello in capo al de cuius (ma quello definito ovvero quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione);

Il de cuius poteva avere minus pregesse (non utilizzabili dagli eredi)

L'amministrazione ha chiarito che se l'imposta applicata risulta maggiore di quella effettivamente dovuta dagli eredi, l'intermediario rimborsa la maggiore imposta applicata (cfr Ris. 120/2001).

Ad esempio: titolo obbligazionario in capo al *de cuius* a 80 e rimborsato a 100 dopo il decesso del titolare. La banca applica provvisoriamente l'imposta sulla plusvalenza di 20: tuttavia è probabile che l'erede abbia un costo di carico diverso, tendenzialmente più alto, si ipotizzi pari a 90. In tal caso la banca restituisce all'erede l'imposta su 10.

Classification : Internal

Trasferimento di titoli per successione: aspetti operativi

- Una volta definita la successione, la banca dovrà girare i titoli (ovviamente quelli nel frattempo non rimborsati) su un deposito intestato all'erede attribuendo come costo il valore dichiarato ai fini imposta successione maggiorato della relativa imposta.
- Il giro titoli comporta l'addebito/accredito dell'imposta di cui al D.lgs 239/96 sul rateo maturato in quanto, per presunzione legislativa, tutti i trasferimenti fra depositi diversamente intestati, quindi anche quelli per successione o donazione, sono equiparati ad una compravendita.

Classification : Internal

Trasferimento di titoli per successione: effetti sul regime gestito

- Successivamente alla notizia del decesso, l'intermediario si deve astenere da ogni attività di gestione e limitarsi ad una attività di mera amministrazione fino al momento in cui l'erede non abbia manifestato l'intenzione di iniziare un nuovo rapporto di gestione a sé intestato conferendo i titoli ricevuti in successione.
- Per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta regime risparmio gestito da inizio anno al momento del decesso del titolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che a tale data (del decesso) "*le attività finanziarie devono essere valorizzate in capo al patrimonio gestito tenendo conto dell'ultimo costo di acquisto sostenuto dal gestore, ovvero se posteriore, dell'ultimo valore fiscalmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva*". Quindi il valore del patrimonio finale in capo al de cuius non sarà quello di mercato, ma il costo di acquisto.

Classification : Internal

Documenti di prassi

- Risoluzione n. 120 del 24/2001
- Circolare 12/E del 19/02/200
- Risposta n. 675/2021